

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro V - Del lavoro

#### Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati

#### **Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .